

#### AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO, SITI NELLA REGIONE CAMPANIA – EDIZIONE 02.

CUP: G25C19000170001

# QUESITI E RELATIVE RISPOSTE DI MAGGIORE INTERESSE GENERALE AGGIORNATI AL 23.01.2020

## Quesito n. 1

"Facendo seguito al punto 3 del disciplinare di gara, in particolare pag. 10 riga 18 e 19 ove si specifica che la prestazione secondaria per i lotti 1-3 e 4 è la E.20, mentre E.22 per il lotto 2. Dalla valutazione delle tabelle per i requisiti tecnico-professionali, punto 7.3, si evince che per il LOTTO 4 è riportata come categoria secondaria la E.22. A tal proposito si chiede quale è la corretta categoria secondaria per il LOTTO 4 considerando che in tutto il disciplinare di gara viene individuato come unico lotto di pregio il lotto 2."

#### Risposta al quesito n. 1

(pubblicato il 07.01.2020)

In riferimento al quesito posto si rappresenta che quanto riportato al punto 3 del Disciplinare di gara è da ritenersi un mero errore materiale in quanto la prestazione secondaria del Lotto 4 è rappresentata dalla categoria E.22, come riportato correttamente in tutte le restanti parti del Disciplinare, con particolare riguardo al paragrafo "7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale", nonché in tutti i restanti documenti di gara.

Per quanto sopra si precisa che:

- la <u>prestazione principale</u> è rappresentata dalla categoria S.03 per i lotti 1 e 3 ed S.04 per i lotti 2 e 4;
- la <u>prestazione secondaria</u> è rappresentata dalla categoria E.20 per i lotti 1 e 3 ed E.22 per i lotti 2 e 4.

Si rappresenta altresì che l'unico lotto di pregio è il lotto 2 in quanto gli immobili che afferiscono a tale lotto sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 con apposito decreto di vincolo da parte della Soprintendenza, diversamente dal lotto 4 costituito da immobili di possibile interesse storico.

## Quesito n. 2

"Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere se una società di ingegneria che soddisfa pienamente i requisiti richiesti per la categoria delle opere E.20 possa partecipare alla procedura in qualità di capogruppo di un raggruppamento temporaneo, pur non potendo contribuire in alcun modo al soddisfacimento del requisito previsto per la categoria delle opere S.03. Esiste una particolare configurazione del raggruppamento con cui è possibile attuare quanto sopra riportato?"

## Risposta al quesito n. 2

(pubblicato il 07.01.2020)

In riferimento al quesito posto si rimanda al paragrafo "7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE" del Disciplinare di Gara.



## Quesito n. 3

"Buongiorno; nella compilazione della domanda di partecipazione, si chiede, in caso di R.T., cosa di intende per "quota di qualificazione"

## Risposta al quesito n. 3

(pubblicato il 21.01.2020)

Nel modello "Domanda di partecipazione" predisposto dalla Stazione Appaltante è previsto, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, l'indicazione della quota di qualificazione, così come richiesto al paragrafo 15.1 del Disciplinare di Gara. Tale quota è da intendersi come la percentuale con la quale il singolo operatore contribuisce all'interno del raggruppamento al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione richiesti dal paragrafo 7 del Disciplinare di Gara.

## Quesito n. 4

"Buongiorno, in merito all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo, si chiede se debba essere versata anche per la/le offerta/e economica/che. Grazie"

## Risposta al quesito n. 4

(pubblicato il 21.01.2020)

L'imposta di bollo, così come specificato dal Disciplinare di Gara al paragrafo 15.1, va versata esclusivamente per ogni singola istanza di partecipazione.

## Quesito n. 5

"Buongiorno, si pone il seguente quesito circa la possibilità di partecipazione contemporanea di due ditte, nella fattispecie una società di ingegneria e di uno studio associato, alla stessa gara e stesso lotto separatamente ed indipendenti l'una dall'altro. Le due ditte hanno un ingegnere in comune che nella società di ingegneria è solo socio di capitale al 2%, non direttore tecnico e non partecipante alle attività progettuali della società, mentre nello studio associato è socio amministratore al 25% ed ovviamente attivo nelle attività progettuali. La domanda è se la presenza di entrambe le ditte alla gara può essere causa di reciproca esclusione. In attesa di gentile riscontro, si porgono cordiali saluti"

#### Risposta al quesito n. 5

Dalle brevi informazioni contenute nel quesito sopra riportato, non si evincono espliciti elementi da comportare reciproca esclusione dei due operatori economici, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 80 comma 5 lettera m) del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 2359 del Codice Civile.

Resta fermo il potere della SA di valutare eventuali fenomeni di "collegamento" tra imprese suscettibili di intaccare i principi che presiedono allo svolgimento delle gare pubbliche, tra i quali la segretezza delle offerte e la par condicio dei concorrenti.